



TRIBUNALE DI PESARO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Davide Storti	PRESIDENTE
dott.ssa Flavia Mazzini	GIUDICE
dott. Lorenzo Pini	GIUDICE rel.

Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 111 2025 Rge. avviato su domanda di
ANDRONACHI VEACESLAV

RICORRENTE

contro

ALEX TRASPORTI DI BOLDURAT OLEG

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Con ricorso depositato in data 07.11.2025, Andronachi Veaceslav domandava che fosse dichiarata dal Tribunale l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale a carico dell'impresa individuale Alex Trasporti di Boldurat Oleg avente sede in Pesaro via Monterosa n. 13 ed esercente attività di trasporto di merci su strada.

Nessuno si costituiva per la parte debitrice nonostante la ritualità della notifica operata a mezzo pec da parte della Cancelleria ai sensi dell'art. 40 co. 6 cod. crisi;

Ciò posto, e rilevato che:

(-) sussiste ex art. 27 co. 2 cod. crisi la competenza del Tribunale adito, avendo - la parte debitrice - sede legale in Pesaro e quindi nel circondario del suddetto Ufficio;



(-) il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1 e 121 cod. crisi, trattandosi di impresa individuale pacificamente esercente attività commerciale,

(-) quanto alla legittimazione alla domanda ai sensi dell'art. 37 co. 2 cod. crisi, la parte ricorrente – ex dipendente dell'imprenditore - risulta ancora titolare di un credito di euro 10.600,39 (oltre interessi e spese di recupero) a titolo di competenze salariali;

(-) il credito di cui sopra è attestato dal decreto ingiuntivo in atti n. 148/25 emesso in data 09.06.2025 dal Tribunale di Pesaro, ciò che consente di ravvisare – ai fini che qui rilevano - l'esistenza e la titolarità del diritto in capo al ricorrente;

(-) quanto allo stato di insolvenza ex artt. 121 e 2 co. 1 lett. b) cod. crisi – ricordato che detta condizione è ricavabile " *...dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività*" (cass. n. 7087/22) - l'impresa debitrice non pare essere, in effetti, più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:

- l'esistenza di un credito che, ancorché esiguo, non è stato mai pagato;
- l'esito negativo dell'esecuzione mobiliare azionata;
- nessuno veniva rinvenuto presso la sede;

(-) l'art. 121 cod. crisi addossa all'imprenditore l'onere di dar prova del mancato superamento delle soglie dimensionali proprie della cd impresa minore di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) cod. crisi. Nel caso di specie, non essendosi costituita l'impresa resistente, nulla è apprezzabile sul punto, motivo per il quale eventuali fatti impeditivi in tal senso non possono ritenersi dimostrati (la dichiarazione dei redditi 2024 in atti, in ogni caso, riporta ricavi fatturati per quasi 230 mila euro);

(-) l'ammontare dei debiti esigibili – in forza dell'istruttoria d'ufficio condotta ex art. 42 cod. crisi - oltrepassa la soglia di cui all'art. 49, co. 5, cod. crisi (oltre al credito di circa 11 mila euro del ricorrente, si può rinvenire – ad es. – il credito dell'INPS per circa 33 mila euro);

(-) ricorre quindi la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;



p. q. m.

Il Tribunale

(-) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa Alex Trasporti di Boldurat Oleg avente sede in Pesaro via Monterosa n. 13 (REA PS – 285027)

nomina

il dott. Lorenzo Pini Giudice Delegato per la procedura e Curatore la dott.ssa Rita Trevisi con invito, rivolto a quest'ultima, ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. cpc:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

ordina

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 cod. crisi;

stabilisce

il giorno **13.07.2026** alle ore **11,00** per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

assegna



il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 cod. crisi mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, cod. crisi;

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, cod. crisi.

Si autorizza la prenotazione a debito ex art. 146 d.P.R. 115/02 del presente provvedimento ove ne sussistano i presupposti.

Pesaro, il 26/03/2026

Il Giudice est.

L. Pini

Il Presidente

D. Storti

